



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13**

**OGGETTO:**

**TASSA SUI RIFIUTI TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella Palestra comunale, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. ANDOLFATTO ANDREA - Sindaco	Sì
2. CAPPuccio MARIA DONATA - Assessore	Sì
3. GIUGLARD ROBERTO - Vice Sindaco	Sì
4. BANDERA ALBERTO - Assessore	Sì
5. SUPPO MASSIMO - Consigliere	Sì
6. IERARDI DEBORAH - Assessore	Sì
7. PACE MARIO - Consigliere	Sì
8. CARDULLO SIMONE - Consigliere	Sì
9. STRAZZULLO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
10. PREACCO SUSANNA - Consigliere	Sì
11. FRANCO ROCCO - Consigliere	Sì
12. FAZARI JONATHAN - Consigliere	Sì
13. FERRENTINO ANTONIO - Consigliere	Giust.
TOTALE PRESENTI	12
TOTALE ASSENTI	1

Assume la Presidenza il Sindaco ANDOLFATTO ANDREA.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANE Dott. Alberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2024

OGGETTO: Tassa sui rifiuti Tari - Determinazione delle tariffe per l'anno 2024.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

*“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

Rilevato che l'articolo 7, comma 7-quater, del D.L. n. 39/2024 convertito in Legge n. 67 del 23/05/2024, che differisce al 30 giugno 2024 il termine (ordinariamente fissato al 30 aprile, dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/06/2024, il Comune di Sant'Antonino di Susa ha preso atto del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il biennio 2024-2025, predisposto dal Consorzio CADOS e da questo approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 23/04/2024: tale documento costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

Preso atto che il Piano economico finanziario PEF, per il 2024, evidenzia costi complessivi pari a Euro 638.174,00 (compresa IVA), a cui vanno sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (pari a Euro 3.347,00): l'importo di Euro 634.827,00 rappresenta quindi il limite di crescita delle entrate tariffarie TARI 2024;

Considerato che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
  - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa
  - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,

- c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2024 del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 627.899,00 (quindi entro il limite massimo determinato dal PEF calcolato con metodo ARERA) e comprende i costi fissi pari a € 376.739,00 ed i costi variabili pari a € 251.160,00;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- dall'analisi di numerose ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, il Comune di Sant'Antonino di Susa, per l'anno 2024, così come avvenuto nell'anno precedente, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 82% per le utenze domestiche e del 18% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Rilevato che il regolamento comunale TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15/03/2023, prevede che le tariffe siano strutturate nel seguente modo:

- suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile secondo quanto previsto dall'art. 16 e seguenti del citato regolamento;
- applicazione alle utenze domestiche del calcolo della quota fissa in base alla superficie dei locali occupati, riparametrata in base al numero degli occupanti, utilizzando i coefficienti di cui alla tabella 1-B del D.P.R. 158/1999 (Comuni con meno di 5.000 abitanti);
- applicazione alle utenze domestiche del calcolo della quota variabile in base al volume dei rifiuti indifferenziati conferiti, ottenuto conteggiando il numero di svuotamenti del cassonetto dei rifiuti indifferenziati e moltiplicandolo per il volume del contenitore assegnato all'utenza;
- applicazione di un minimo di 8 svuotamenti annuali del cassonetto dei rifiuti indifferenziati per ciascuna utenza domestica;
- per la quota fissa e la quota variabile delle utenze non domestiche, vengono invece utilizzati i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, opportunamente combinati tenendo conto di quanto previsto dal citato comma 652 della Legge 147/2013;

Dato atto che applicando la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche in base alle percentuali sopra riportate, si determina la seguente e ripartizione dei costi:

Utenze domestiche: costi fissi pari a € 308.926,00 e costi variabili pari a € 205.951,00

Utenze non domestiche: costi fissi pari a € 67.813,00 e costi variabili pari a € 45.209,00

Ritenuto di utilizzare per la determinazione delle tariffe dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti:

- Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare)
- Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare), da utilizzare per la sola suddivisione della quantità di rifiuti fra utenze con contenitore condiviso,

e per le utenze non domestiche i coefficienti:

- Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività)

- Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano per la maggior parte tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, mentre nei casi in cui risultano inferiori ai minimi o superiori ai massimi, sono comunque stati fissati nei limiti stabiliti dal comma 652 della Legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, al fine di calmierare gli effetti del passaggio a TARI rispetto al previgente sistema di tassazione TARSU, sulle categorie che maggiormente ne avrebbero risentito;

Rilevato che a partire dall'anno 2021 non sono più assoggettabili a TARI le utenze giornaliere del commercio su aree pubbliche in quanto il nuovo canone unico per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, istituito con la Legge n. 160/2019, è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che:

*«Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie»;*

Considerato in ogni caso che l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 del Comune di Sant'Antonino di Susa, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Richiamato l'art. 24 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e rilevato che la copertura del costo di tali agevolazioni viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto, tutto ciò premesso, di approvare i coefficienti e le tariffe TARI per l'anno 2024 come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5%, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana;

Preso atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle*



## DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana di Torino con provvedimento n. 281 del 6/10/2023;
- 3) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12

Consiglieri votanti: n. 9

Consiglieri astenuti: n. 3 (Preacco, Franco e Fazari)

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. //

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente

## DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 IV comma del D.Lgs. 267/2000

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
ANDOLFATTO ANDREA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
CANE Dott. Alberto

---

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	Coeff Ka Tab 1B del D.P.R. 158/1999 Per calcolo quota fissa	Coeff Kb Per suddivisione quota variabile in caso di contenitore condiviso	Parte fissa €/mq. anno	Parte variabile €/lt
1	0,84	0,8	1,18147	0,0853
2	0,98	1,6	1,37838	0,0853
3	1,08	2,0	1,51903	0,0853
4	1,16	2,6	1,63155	0,0853
5	1,24	3,2	1,74407	0,0853
6 o più	1,30	3,7	1,82846	0,0853

Numero minimo svuotamenti contenitore rifiuti indifferenziati: 8 svuotamenti annui.

UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficienti utilizzati per calcolo quota fissa (kc) e quota variabile (kd) – Tariffa quota fissa e quota variabile

N.	DESCRIZIONE	KC	Parte fissa €/mq./anno	KD.	Parte variab €/mq./anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,97224	3,40	0,52510
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	1,52508	6,03	0,93127
3	Stabilimenti balneari	0,63	1,20100	4,16	0,64247
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	0,81973	3,03	0,46795
5	Alberghi con ristorante	1,33	2,53545	9,86	1,52278
6	Alberghi senza ristorante	0,91	1,73478	7,02	1,08417
7	Case di cura e riposo	1,26	2,40200	8,21	1,26795
8	Uffici, agenzie	1,13	2,15418	9,30	1,43629
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,87	1,65852	5,50	0,84942
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	2,11605	8,12	1,25405
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	2,89765	10,63	1,64170
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,30	2,47826	7,70	1,18919
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	2,21137	8,52	1,31583
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	1,73478	5,70	0,88031
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,20	2,28762	7,00	1,08108
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, attività artigianali pizza al taglio e similari	3,50	6,67223	50,28	7,76524
17	Bar, caffè, pasticceria	3,30	6,29096	40,65	6,27799
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,25	4,28929	16,99	2,62394
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,70	3,24080	17,00	2,62548
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,90	7,43477	67,66	10,44941
21	Discoteche, night club	1,64	3,12641	11,01	1,70038
22	Attività di rimessaggio	0,32	0,61003	1,70	0,26255